



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Lorenzo DROSERA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3787 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: D.Lgs. n. 19/2021 - Servizio fitosanitario - Aggiornamento delle zone delimitate per la presenza dell'organismo nocivo per le piante *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) nel territorio della Regione Toscana e sostituzione degli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Decreto dirigenziale n. 2042 del 2/2/2024.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Numero interno di proposta: 2025AD004478

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 19/2021 ‘Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge del 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625’;

Vista la L.R. n. 37 del 17 settembre 2024 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

Visto il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2000/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) 2022/1927 che stabilisce misure per il contenimento dell’*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all’interno di determinate aree delimitate;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) 2024/589 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 per quanto riguarda l’elenco delle aree delimitate per il contenimento dell’*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance);

Visto il Decreto Dirigenziale n° 2042 del 2/2/2024 che approva le nuove zone delimitate per l’organismo nocivo per le piante *Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione Toscana e sostituisce gli allegati 1,2, 3,4 e 5 del Decreto dirigenziale n. 6972 del 6/4/2023.

Visto il Piano di Azione per la prevenzione e il contenimento dell’aleurodide *Aleurocanthus spiniferus* - anno 2024” approvato con Decreto Dirigenziale n° 2042 del 2/2/2024

Considerato che nel corso del 2024 il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) ha svolto un’intensa attività di monitoraggio e controllo sulle aree delimitate e nei dintorni delle stesse allo scopo di verificare la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) , da cui è emerso che le infestazioni si sono estese ulteriormente oltre i confini delle aree focolaio dei territori di Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Carrara e Pisa, mentre non si sono ulteriormente sviluppati i focolai di Monte Argentario e Castagneto Carducci;

Considerato che nel corso del 2024 il Servizio Fitosanitario Regionale ha svolto un’attività di indagine nel territorio regionale toscano indenne da *Aleurocanthus spiniferus* e dalle risultanze di tali accertamenti è emerso un nuovo focolaio di infestazione nel comune di Massa ed è stata accertata la

presenza dell'insetto anche nei territori che collegano i focolai di Prato-Calenzano-Campi e di Firenze, al di fuori delle aree delimitate;

Preso atto che tali nuovi ritrovamenti sono stati notificati dal SFR alla Commissione europea e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' nei tempi previsti;

Considerato che *Aleurocanthus spiniferus* è inserito nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione, ed è pertanto è regolamentato su qualsiasi specie vegetale sia in vivaio sia nell'ambiente urbano;

Preso atto che il Regolamento (UE) 2016/2031 agli art. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 prevede che, in caso di ritrovamento di un organismo nocivo per le piante considerato da quarantena, l'autorità competente debba definire una zona delimitata (composta da zona infestata e area cuscinetto) e debba informare la popolazione e gli operatori sulla presenza dell'organismo nocivo, nonché applicare misure adeguate per l'eradicazione e/o il contenimento e svolgere monitoraggio adeguato nelle aree delimitate;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la delimitazione delle seguenti aree infestate da *Aleurocanthus spiniferus* sulla base dei dati delle indagini svolte nel 2024:

- territorio dei comuni di Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Poggio a Caiano, Carmignano e Firenze
- territorio del comune di Castagneto Carducci
- territorio del comune di Monte Argentario
- territorio dei comuni di Fossdinovo, Carrara e Massa
- territori del comune di Pisa ;

Ritenuto di mantenere le misure fitosanitarie atte alla prevenzione e al contenimento dell'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* come stabilite nel Piano di azione approvato con Decreto Dirigenziale n° 2042 del 2/2/2024;

DECRETA

1. di approvare la nuova delimitazione della zona infestata da *Aleurocanthus spiniferus* ricadente nei territori dei comuni di Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Sesto Fiorentino e Firenze e della relativa zona cuscinetto così come indicata nella cartografia riportata nell'allegato '1' al presente atto che sostituisce integralmente quella approvata con il Decreto Dirigenziale n. 2042 del 2/2/2024;

2. di approvare la nuova delimitazione della zona infestata da *Aleurocanthus spiniferus* ricadente nel territorio del comune di Castagneto Carducci e della relativa zona cuscinetto così come indicata nella cartografia riportata nell'allegato '2' al presente atto che sostituisce integralmente quella approvata con il Decreto dirigenziale n. 2042 del 2/2/2024; ;

3. di approvare la nuova delimitazione della zona infestata da *Aleurocanthus spiniferus* ricadente nel territorio del comune del comune di Monte Argentario così come indicata nella cartografia

riportata nell'allegato '3' al presente atto che sostituisce integralmente quella approvata con il Decreto dirigenziale n. 2042 del 2/2/2024;

4. di approvare la nuova delimitazione della zona infestata da *Aleurocanthus spiniferus* ricadente nel territorio dei comuni di Carrara, Fosdinovo e Massa così come indicata nella cartografia riportata nell'allegato '4' al presente atto che sostituisce integralmente quella approvata con il Decreto dirigenziale n. 2042 del 2/2/2024;

5. di approvare la nuova delimitazione della zona infestata da *Aleurocanthus spiniferus* ricadente nel territorio del comune di Pisa, così come indicata nella cartografia riportata nell'allegato '5' al presente atto, che sostituisce integralmente quella approvata con il Decreto dirigenziale n. 2042 del 2/2/2024;

6. di stabilire che tali aree sono classificate aree di contenimento in quanto si ritiene che l'organismo nocivo non possa essere eradicato, e che siano adottate le misure fitosanitarie atte a prevenire l'ulteriore diffusione di *Aleurocanthus spiniferus*, così come stabilite nel Piano di azione per la prevenzione e il contenimento dell'aleurodide *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), approvato con Decreto Dirigenziale n° 2042 del 2/2/2024;

7. di stabilire che le delimitazioni di cui ai punti precedenti rimangono in vigore fino a quando, in base agli esiti delle indagini ufficiali, non sia necessario modificare o revocare la delimitazione delle zone;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

- 1 *area delimitata ALECSN PRATO-FIRENZE 2024*
70593ee73eb99d3e86114333a681df6d7698eb4e808ba671b0ba3fb4e6139d14
- 2 *area delimitata ALECSN CASTAGNETO CARDUCCI 2024*
05e9a4e59d2a58aed33d596d8863e574af993972e27d97122e90cba42715351f
- 3 *area delimitata ALECSN MONTE ARGENTARIO 2024*
c868fa76da386aefecaaec1fc29f76fac4fd394b4a2513110c3a14c3dd31d0a6
- 4 *area delimitata ALECSN MASSA CARRARA 2024*
0c6e82af9e09e0dde36205fa72a74f65f0877afc2f12cb9b27f230e1dd521f08
- 5 *area delimitata ALECSN PISA 2024*
cfb26659728194b1ca633a47f4afcb1a1bcb4ff41f9094b4e491947b391f9cdb

CERTIFICAZIONE